



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 04/02/2020

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno con delegazione di pagamento (n. \*747), stipulato in data 11.10.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13.11.2018, e l'altro contro cessione del quinto (n. \*663), stipulato in data 07.06.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 03.02.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, di € 374,31 (con riferimento al contratto n. \*747) e di € 2.483,41 (con riferimento al contratto n. \*663), a titolo di commissioni e oneri non maturati.
- gli interessi legali dal momento dell'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per entrambi i contratti:

- in via preliminare, che l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la trasparenza e la legittimità delle condizioni contrattuali proposte (cita Tribunale di Asti, sentenza n. 607/ 2019);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento, accettando la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova la propria disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019, nella causa C-383/18, ritenendo che *"in sede di estinzione anticipata spetti al Cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura di costo up-front o recurring"*.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti *dell'accipiens* (società di intermediazione), sia infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.

Con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti di cessione del quinto, poi anticipatamente estinti, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125*



*sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento ai rapporti di cui alla presente controversia, che le “commissioni di gestione” abbiano chiara natura *recurring*; in merito al criterio di calcolo della quota rimborsabile, il Collegio ritiene inapplicabile il metodo fondato sui principi IFRS-IAS, in quanto i contratti non fanno rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento; pertanto reputa applicabile il metodo *pro rata temporis*.

Parimenti da rimborsare secondo tale criterio sono le “commissioni di attivazione”, dal momento che le relative clausole contrattuali sono prive di una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring*, contenendo nella descrizione attività riferibili alla fase esecutiva del contratto, quali ad es. i casi di passaggio dello stesso mutuatario/cedente ad altre amministrazioni, evento che ben può intervenire in costanza di finanziamento.

Devono qualificarsi *upfront*, invece, le “commissioni di intermediazione”. Al riguardo, il Collegio rileva che l’intermediario ha prodotto, per entrambi i contratti, il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l’indicazione della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nei contratti di finanziamento.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo i prospetti che seguono, che tengono conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:



Contratto n. \*\*\*747

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	60
rate residue	12

TAN ▶	5,85%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	16,67%
- in proporzione alla quota interessi	3,26%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 831,60	€ 138,60 <input checked="" type="radio"/>	€ 27,11 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 138,60
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 201,60	€ 33,60 <input checked="" type="radio"/>	€ 6,57 <input type="radio"/>	€ 28,89	€ 28,89	€ 4,71
<input type="radio"/>	costi intermediazione (up front)	€ 1.386,00	€ 231,00 <input type="radio"/>	€ 45,19 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 45,19
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 188,50
interessi legali	si

Contratto n. \*\*\*663

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	30
rate residue	90

TAN ▶	6,93%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	75,00%
- in proporzione alla quota interessi	59,42%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.780,80	€ 1.335,60 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.058,07 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.335,60
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 24,00	€ 18,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 14,26 <input type="radio"/>	€ 14,99	€ 14,99	€ 3,01
<input type="radio"/>	costi intermediazione (up front)	€ 1.526,40	€ 1.144,80 <input type="radio"/>	€ 906,92 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 906,92
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.245,53
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.434,03, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI